

**LINEE DI INTERVENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI , PREVISTI DAL DECRETO DEL M.I.T.
30.03.2016 E DAL DECRETO DEL M.I.M.S. 30.07.2021**

1) Beneficiari dei contributi

Possono accedere agli interventi di cui al presente avviso:

A. gli inquilini destinatari di un atto di intimazione di sfratto non ancora convalidato, oppure nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio esecutivo, che si trovino nella condizione di morosità incolpevole come sotto indicata (D.M. 30.03.2016) al successivo punto **2) A**;

B. gli inquilini che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, abbiano subito, per effetto dell'emergenza Covid-19, una riduzione del reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, certificabile attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020 (D.M. 30.07.2021) come specificato al successivo punto **2) B**.

2) Accertamento della condizione di morosità incolpevole

A. Si considerano morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento dei canoni di locazione e/o oneri accessori a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovuta ad una delle seguenti cause che deve essersi verificata successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio e, comunque, in un periodo non antecedente al 01.01.2019:

- a) perdita del lavoro per licenziamento (ad esclusione del licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie, tranne nel caso in cui queste ultime siano riconducibili ad una documentata prolungata mancata corresponsione della retribuzione);
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini fiscali;
- e) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo o la necessità di impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali;
- g) riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l'uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare.

B. Si considerano morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento dei canoni di locazione e/o oneri accessori a causa della riduzione, in ragione dell'emergenza Covid-19, del reddito ai fini IRPEF negli anni 2020/2021 rispetto all'anno ante pandemia 2019.

3) Determinazione della riduzione reddituale

La consistente riduzione del reddito si considera significativa:

A. Nel caso di beneficiari rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1, lett. A)

quando il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF risulta ridotto, nell'anno in cui si è verificata la causa determinante la morosità, in misura superiore al 25% rispetto all'anno precedente l'insorgenza della predetta causa. La riduzione del reddito è certificabile mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali relative alle annualità sopra indicate o attraverso l'ISEE corrente.

B. Nel caso di beneficiari rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1, lett. B)

quando il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF risulta ridotto, in ragione dell'emergenza Covid-19, in misura superiore al 25%. La riduzione del reddito è certificabile mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020 o, in alternativa, attraverso l'ISEE corrente.

4) Requisiti generali per l'accesso ai contributi

Possono presentare domanda tutti gli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione ad uso abitativo registrato, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero, in caso di cittadini non appartenenti all'U.E., possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- 2) residenza nel comune di Vicenza;
- 3) titolarità di un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- 4) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e residenza nell'alloggio per il quale sussiste la morosità da almeno un anno (considerato con riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo). Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
- 5) non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L. R. 16/2018;
- 6) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida (**per gli interventi rivolti ai beneficiari di cui all'art. 1 lett. A**)
- 7) aver maturato, in ragione dell'emergenza Covid-19, una morosità nel pagamento dei canoni e/o oneri accessori a decorrere dal mese di marzo 2020 **per gli interventi rivolti ai beneficiari di cui all'art. 1 lett. B**).

I requisiti di cui ai punti da 1) a 5) sono comuni ad entrambe le tipologie di intervento; i requisiti di cui ai punti 6) e 7) sono alternativi.

5) Finalità dei contributi

I contributi sono finalizzati in linea generale a sanare la morosità pregressa mantenendo il contratto in essere, differire l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio immobile, stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato o regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione e/o oneri insoluti.

Nello specifico il contributo potrà essere utilizzato per:

1. *copertura totale o parziale della morosità pregressa;*
2. *versamento del deposito cauzionale;*
3. *pagamento del canone di locazione relativo al nuovo contratto;*
4. *differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;*
5. *regolarizzazione canoni/oneri insoluti causa emergenza Covid-19.*

Gli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli potranno essere disposti fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

6) Ammontare e destinazioni dei contributi

L'importo massimo concedibile con l'attivazione degli interventi di cui alla lettera A) non può superare l'importo di € 12.000,00 con le specifiche previsioni di seguito indicate.

a) contributo in caso di sfratto non ancora convalidato

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole e in pendenza di una procedura di intimazione di sfratto, per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, potranno chiedere un contributo **fino ad € 8.000,00** utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario il quale si impegni alla rinuncia/mancata attivazione del giudizio ed a mantenere il contratto in essere, a condizione che lo stesso abbia una durata residua di almeno due anni.

La quota di contributo concedibile per sanare la morosità non può superare l'importo complessivo dei canoni scaduti, dovuti in base al contratto di locazione.

Nei casi in cui la quota erogabile per sanare la morosità risulti inferiore ad € 8.000,00, la restante quota, sempre nel limite massimo di € 8.000,00, potrà essere utilizzata per sostenere il pagamento del canone di locazione in essere.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario previo formale accordo tra le parti e la rinuncia/mancata attivazione del giudizio.

b) contributo in caso di sfratto convalidato: sottoscrizione di un nuovo contratto a canone agevolato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento di sfratto, con importo inferiore a quello del precedente contratto

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, potranno chiedere un contributo **fino ad € 12.000,00** utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario che si impegni alla sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento di sfratto.

La quota concedibile per sanare la morosità non può superare in ogni caso l'importo di € 8.000,00. Al fine di favorire la stipula di un nuovo contratto tra le parti potrà essere erogata un'ulteriore quota di contributo, nel limite massimo complessivo di € 12.000,00, di cui al paragrafo precedente, a copertura parziale del pagamento del canone del nuovo contratto di locazione e del deposito cauzionale, se dovuto.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario, previa presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto di locazione registrato.

L'eventuale copertura di successivi canoni, nei limiti dell'importo e con le modalità sopra indicate, avverrà previo accertamento, da parte dei Servizi Sociali, della persistenza delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del contributo.

c) contributo in caso di sfratto convalidato: misure per il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, potranno chiedere un contributo ai fini del ristoro del proprietario dell'alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Il contributo verrà erogato al proprietario, previo accordo scritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione, **fino ad € 6.000,00**, in relazione ai mesi di differimento (con un minimo di mesi sei):

- 6 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 6 mesi e comunque nella misura massima di € 3.000,00;
- 9 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 9 mesi e comunque nella misura massima di € 4.500,00;
- 12 mensilità del canone di locazione indicato nel contratto, in caso di rinvio per 12 mesi e comunque nella misura massima di € 6.000,00.

Il contributo verrà erogato al proprietario, previo accordo tra le parti, mediante rate trimestrali anticipate.

d) contributo in caso di sfratto convalidato: sottoscrizione di un nuovo contratto a canone agevolato per una nuova soluzione abitativa

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, che abbiano trovato un nuovo alloggio, diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio, per cui venga sottoscritto un nuovo contratto di locazione a canone concordato, potranno chiedere un contributo nel limite massimo di **€ 12.000,00** utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale e sostenere il pagamento del canone mensile di locazione fino alla concorrenza del limite massimo sopraindicato.

Il contributo verrà erogato al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto registrato e, comunque, ad avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di sfratto, mediante rate trimestrali anticipate; è prevista la verifica da parte dei Servizi Sociali del permanere delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del contributo.

Il contributo potrà essere eventualmente erogato all'inquilino sotto forma di rimborso, previa esibizione della documentazione attestante la stipula del contratto di locazione e il pagamento del deposito cauzionale e dei canoni di locazione.

e) contributo per regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione e/o oneri accessori insoluti da marzo 2020 per effetto dell'emergenza Covid-19

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole sopra indicati potranno chiedere un contributo, nel limite massimo di **€ 8.000,00**, con il limite di € 500,00/mese, per regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione e/o oneri accessori insoluti a decorrere dal mese di marzo 2020 a causa dell'emergenza Covid-19.

Il contributo verrà erogato al proprietario dietro presentazione, da parte di quest'ultimo, di attestazione relativa alla sussistenza, ammontare e periodo della morosità.

7) Istruttoria delle domande ed erogazione dei contributi

Le domande verranno istruite, di regola, secondo l'ordine cronologico di presentazione, eccezion fatta per i casi urgenti in cui è imminente la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio immobile.

L'erogazione dei contributi ai richiedenti è curata dai Servizi Sociali che, in presenza di tutta la documentazione necessaria, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti.

8) Criterio preferenziale

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 30.03.2016, costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza, all'interno del nucleo familiare, di un componente:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

9) Esclusione dal beneficio

Sono esclusi dal beneficio i seguenti soggetti:

1. gli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi di disagio abitativo a canone agevolato determinato in base alla situazione economica;
2. titolari, o che abbiano nel proprio nucleo familiare un componente che sia titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Vicenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

3. i soggetti titolari di contratti di affitto, per cui viene richiesto il contributo, stipulato con parenti o affini entro il secondo grado.

Con riferimento agli interventi previsti dal D.M. 30.03.2016 (lettera A): sono esclusi i soggetti che hanno già beneficiato di contributi erogati ai sensi del medesimo D.M. 30 marzo 2016 o del precedente D.M. 14 maggio 2014.

Con riferimento ai contributi previsti dal D.M. 30.07.2021 (lettera B): sono esclusi i soggetti che hanno già beneficiato di contributi erogati, per la medesima tipologia di intervento anno 2021, ai sensi del precedente avviso PGN 17508/2021.

10) Incumulabilità

I contributi concessi ai sensi del D.M. 30/07/2021 non sono cumulabili con:

a) il c.d. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. Pertanto il Comune, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;

b) i contributi erogati dalla Regione Veneto nell'ambito dei procedimenti "FSA-Covid", "FSA-Covid2", "FSA-Covid3";

c) i contributi erogati dal Comune di Vicenza:

- per la medesima tipologia di intervento anno 2020, come da avviso PGN 145507/2020;
- nell'ambito dei procedimenti FSA (Fondo Sostegni Affitti);
- ordinari e/o straordinari destinati al sostegno al pagamento dei canoni di locazione e/o per la prevenzione sfratti.

Per i soggetti beneficiari dei contributi di cui alle lettere b) e c) si procederà alla decurtazione, dal contributo teorico spettante, degli importi percepiti a sostegno del pagamento degli affitti.